

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 875

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

e dal **Ministro della difesa**

(ANDÒ)

di concerto col **Ministro delle finanze**

(GORIA)

e col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992,
n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di
incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative
delle Forze armate

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI.- Il decreto-legge prevede una elargizione, esente da imposte, di lire 100 milioni a favore delle famiglie di coloro che abbiano perso la vita nel corso di attività operative ed addestrative delle Forze armate.

Nel caso in cui da sì fatti incidenti derivi una invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice, anticipazione commisurata al grado di invalidità ma anche al costo delle cure mediche necessarie.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza si rende necessario al fine di pervenire ad una tempestiva e non più eludibile realizzazione del principio di solidarietà, mediante il riconoscimento economico immediato in situazioni nelle quali la responsabilità civile non è in contestazione, ma i tempi necessari al processo sono tecnicamente non riducibili.

Il decreto prevede inoltre un'estensione a favore delle vittime delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

RELAZIONE TECNICA

1. Il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 1, la concessione di una speciale elargizione di lire 100 milioni a coloro i quali, a seguito degli incidenti in oggetto, abbiano perduto la vita.

Per poter quantificare l'onere finanziario, è stata effettuata una indagine circa il numero di incidenti in questione verificatisi dal 1° gennaio 1986. Da detta indagine si è rilevato che incidenti del tipo e con le conseguenze per i terzi previsti dal predetto articolo 1, hanno riguardato circa venti cittadini.

Alla luce di quanto sopra, si può quindi calcolare, tenendo presente che la decorrenza del provvedimento è dal 1° gennaio 1986, una spesa per l'anno 1992 pari a lire 2.000 milioni.

Per quanto attiene agli anni 1993 e 1994 considerando il carattere aleatorio degli eventi e della relativa provvidenza l'onere è stato valutato in lire 100 milioni per ciascuno di detti anni.

2. Nelle schede allegate A, B e C vengono specificati gli oneri relativi al disegno di legge in argomento giusta circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 10.3.1/77 (7237) del 29 aprile 1988.

SCHEDA A - IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA DELL'INIZIATIVA

DENOMINAZIONE DELL'INIZIATIVA

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

ESTREMI IDENTIFICATIVI

Iniziativa governativa

Amministrazione proponente:

Difesa

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEDA B - ANALISI DEGLI ONERI

(Importi in milioni di lire)

1. NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI

Articolo: 1

Comma: 1

Oggetto della disposizione:

Corresponsione della speciale elargizione con decorrenza 1° gennaio 1986.

- A carico del bilancio dello Stato
 A carico di gestioni fuori bilancio
 A carico di enti del settore pubblico allargato

Oneri sulla base della classificazione economica

	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Anno 1995	Anno 1996
Personale					
Pensioni					
Funzionamento (acquisto beni e servizi)					
Trasferimenti	2.000	100	100	100	100
Altri					
TOTALE ...	2.000	100	100	100	100

Oneri sulla base della classificazione funzionale

	Anno 1992	Anno 1993	Anno 1994	Anno 1995	Anno 1996
Amministrazione generale					
Difesa nazionale	2.000	100	100	100	100
Giustizia					
Sicurezza pubblica					
Relazioni internazionali					
Istruzione e cultura					
Interventi nel campo delle abitazioni					
Interventi nel campo sociale					
Trasporti e comunicazioni					
Interventi nel campo economico					
Interventi per la finanza regionale e locale					
TOTALE ...	2.000	100	100	100	100

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oneri di personale:

Anno	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (3 = 1 x 2)
1992	20	100	2.000
1993	1	100	100
1994	1	100	100
1995	1	100	100
1996	1	100	100

TOTALE NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI

Anno	A carico dello Stato
1992	2.000
1993	100
1994	100
1995	100
1996	100

SCHEDA C - ANALISI DELLE COPERTURE

(Importi in milioni di lire)

UTILIZZO DISPONIBILITÀ DI BILANCIO

Esercizio 1992.

Stato di previsione del Ministero della difesa

Con riduzione dei capitoli 1878 e 1874

Anno 1992 (milioni 1.700 capitolo 1878 e milioni 300 capitolo 1874)	Importo	2.000
Anno 1993 (capitolo 1878)	»	100
Anno 1994 (capitolo 1878)	»	100

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

Decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore di cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative nelle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

Articolo 2.

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;

- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

Articolo 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati all'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Articolo 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1986.

Articolo 6.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 ed il coniuge superstite ed i figli dei soggetti di cui all'articolo 1 hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

Articolo 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1874 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

quanto a lire 1.700 milioni per l'anno 1992 e a lire 100 milioni a decorrere dal 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capitolo 1878 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - ANDÒ - GORIA - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI